



COMUNE DI FABRIANO

PROVINCIA DI ANCONA

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNUALITA' 2019

(Art. 20, comma 4, D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175)



Sommario

Premessa	3
1. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano	4
1.1 FARMACOM FABRIANO S.R.L.	6
1.1.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	6
1.1.2 Interventi di razionalizzazione	7
1.2 SOCIETA' AGRICOLA AGRICOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	9
1.2.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016	10
1.2.2 Interventi di razionalizzazione	10
1.2.3 Stato di attuazione	11
3.3 ANCONAMBIENTE S.P.A.	14
1.3.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	15
1.3.2 Interventi di razionalizzazione	15
3.4 VIVA SERVIZI S.P.A.	19
1.4.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	20
1.4.2 Interventi di razionalizzazione	20
3.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.	21
1.5.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016	22
1.5.2 Interventi di razionalizzazione	22
3.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC CONS A RL	23
1.6.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016: esclusione	24
dalla revisione ordinaria ai sensi dell'art.26, comma 6-bis del D.Lgs. n.175/2016	24

Premessa

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16/06/2017, dispone che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente, con proprio provvedimento, una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, da applicare al triennio 2017-2019, dando atto che si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio 2015-2017 per quanto riguarda l'adozione del piano di razionalizzazione annualità 2017 e per il triennio 2016-2018 per quanto riguarda l'adozione del piano di razionalizzazione annualità 2018 (vedi art. 26, comma 12- quinquies del TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Comune di Fabriano ha approvato la revisione annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, che costituisce un aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 che, a sua volta, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Decreto Sindacale n. 160 del 06/08/2015, sulla base degli indirizzi strategici relativi agli obiettivi da raggiungere con l'adozione di tale piano espressi dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 86 del 30/07/2015.

L'art. 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti. La relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica.

Nel rispetto degli indirizzi forniti dal Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti, nella relazione di cui all'art. 20, comma 4 del TUSP, vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:


- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

Infatti, per le partecipazioni che sono state dismesse è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel precedente piano adottato al 31/12/2019, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

1. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano


Come risultante dalla Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, il Comune di Fabriano, al 31 dicembre 2019 ha partecipazioni dirette e indirette nelle società di seguito elencate:



Al 31 dicembre 2019, il Comune di Fabriano possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

	Società/ente	C.F. Partita Iva	% partecipazione diretta	Società partecipate Comune di Fabriano	Note
1	Farmacom Fabriano s.r.l.	02286900424	100%	Si	Società controllata
2	Agricom s.r.l. In liquidazione	02293460420	100%	Si	Società controllata
3	Anconambiente s.p.a.	01422820421	5,398%	Si	Società pubblica affidataria di servizi
4	Vivaservizi s.p.a.	02191980420	4,37%	Si	Società pubblica affidataria di servizi
5	Meccano s. cons.le p.a.	01146570427	0,80%	Si	Società consortile a partecipazione pubblica - privata non affidataria di servizi
6	Colli Esini San Vicino soc. cons. a r.l.	01119560439	1,66%	Si	Società consortile a partecipazione pubblica - privata non affidataria di servizi

1.1 FARMACOM FABRIANO S.R.L.



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con socio unico
PARTITA IVA	02286900424
CODICE FISCALE	02286900424
DATA COSTITUZIONE	26/04/2006
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	175433
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
SITO WEB	http://www.farmaciafarmacomfabriano.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	farmacomfabriano@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 20.000,00
ATTIVITA'	L'espletamento del servizio farmaceutico mediante gestione delle due farmacie comunali operanti nel territorio. Codice ATECO 47.73

1.1.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, la **Farmacom Fabriano srl** produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art. 4, comma 1) ed il vincolo di attività (art. 4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2019 è pari a 8 unità, come da nota integrativa al bilancio 2019, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Farmacom Fabriano srl non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2017-2019 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si consideri che il compenso riconosciuto all'amministratore unico della società è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Farmacom Fabriano srl ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei.

1.1.2 Interventi di razionalizzazione

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, la partecipazione in Farmacom Fabriano srl viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

Tuttavia si fa presente che attualmente la società, a totale partecipazione pubblica, gestisce le due farmacie comunali sulla base del contratto di servizio Rep. n. 6850 del 24/04/2007 scaduto il 30/04/2017.

Pertanto, sebbene l'Amministratore Unico della Farmacom Fabriano srl continui ad operare in quanto confermato dall'attuale Amministrazione Comunale, si fa presente l'opportunità di procedere all'approvazione di un nuovo contratto di servizio rivedendo i contenuti dello stesso alla luce, altresì, delle nuove disposizioni normative del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. n. 175/2016.

Si precisa, inoltre, che attualmente una dipendente del Comune di Fabriano svolge la propria attività in comando presso le Farmacie Comunali sin dall'anno 2006.

A tal proposito si richiama l'attenzione sull'istituto del comando che è stato individuato dalla giurisprudenza in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico è destinato a prestare servizio presso una P.A. diversa da quella di appartenenza, senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto di impiego con l'ente destinatario della prestazione, il quale sarà tenuto soltanto a rimborsare all'amministrazione di appartenenza il trattamento economico fondamentale.

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 12/2017/QMIG ha evidenziato che le caratteristiche fondamentali dell'istituto del comando, disciplinato originariamente dagli artt. 56 e 57 del DPR n.3/1957 e poi dalla contrattazione collettiva di settore e dal D. Lgs. n. 267/2000, come da richiamo operato dall'art. 70, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, sono la temporaneità e l'interesse dell'amministrazione ricevente.


Per quanto sopra esposto l'istituto del comando trova applicazione tra amministrazioni pubbliche ed ha natura temporanea.

Nel caso di specie occorre rilevare che i dipendenti della Farmacom Fabriano srl non sono dipendenti pubblici in quanto la stessa società non si configura come amministrazione pubblica ma trattasi di società di capitale disciplinata dall' art. 2462 e seguenti del Codice Civile.

A tal proposito l'orientamento consolidato della Corte dei Conti ha espressamente chiarito che i dipendenti delle società partecipate non possono considerarsi dipendenti pubblici ancor più alla luce della disciplina speciale introdotta dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 che espressamente prevede: "[...] ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi".

Pertanto, come già rilevato con nota Prot. n. 41720 del 05/10/2018 e nella relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione annualità 2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/2019, e altresì nella relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione annualità 2018 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2020, si invita l'Amministrazione Comunale a far transitare l'unità di personale, che risulta ancora dipendenti del Comune di Fabriano e illegittimamente inserita tuttora nella dotazione organica dell'Ente, alle dipendenze della società Farmacom Fabriano srl alla quale è stato affidato il servizio di gestione delle farmacie comunali nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

1.2 SOCIETA' AGRICOLA AGRICOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con socio unico
PROCEDURE IN CORSO	In liquidazione dal 13/10/2018
PARTITA IVA	02293460420
CODICE FISCALE	02293460420
DATA COSTITUZIONE	21/06/2006
DATA SCADENZA	30/06/2025
CAMERA DI COMMERCIO	176064
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	agricomsrl.fabriano@pec.coldiretti.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 10.000,00
ATTIVITA'	La società ha per oggetto, in senso coerente e funzionale al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'Amministrazione comunale, lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Codice ATECO 01.41

Si premette che la Società in data 29 dicembre 2020 con atto pubblico Rep. 12289, iscritto nel registro delle imprese in data 12/01/2021, *per le note esigenze connesse alla attività di liquidazione*, ha variato la propria denominazione sociale adottando la seguente: "SOCIETA' AGRICOLA AGRICOM S.R.L." (denominazione precedente "Agricom s.r.l. in liquidazione").

1.2.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

Nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione stessa, alla quale integralmente si rimanda, è emerso che, da un esame delle attività svolte, l'Agricom s.r.l. (ora Società Agricola Agricom s.r.l.) non possiede sia i requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente (art. 4, comma 1) che di svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

In riferimento all'analisi della partecipazione nella società rispetto ai parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è emerso che:

- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. a) in quanto non rientra in alcune delle categorie di cui all'art. 4 per le motivazioni sopra riportate;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2 lett. d) in quanto ha conseguito un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 nel triennio precedente;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) in quanto, da una analisi delle condizioni economiche-finanziarie alla data del 23/09/2016, dettagliatamente riportate nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 (alla quale integralmente si rimanda) emergeva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, c.1 del D.Lgs. n. 175/2016, il Consiglio Comunale ha deliberato l'estinzione della Agricom s.r.l. mediante messa in liquidazione della stessa atteso che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 24, c. 6 del D.Lgs. 175/2016.

Altrettanto è emerso in sede di revisione periodica delle partecipate al 31/12/2017 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, come riportato nell'allegata Relazione Tecnica alla medesima deliberazione. Più specificatamente in riferimento all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rilevava quanto segue:

- la società ha avuto risultati economici quando positivi quando negativi;
- dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e Agricom srl al 31/12/2017, allegata al Conto Consuntivo anno 2017 ai sensi dell'art.6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presentava nei confronti dell'Ente un debito di € 107.181,10 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, determinando nel bilancio del Comune di Fabriano la registrazione di residui attivi non riscossi che comunque incidono sugli equilibri generali di bilancio. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art.147-quinquies, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000: *"il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*;
- la società Agricom srl presentava una apprezzabile **esposizione debitoria** nei confronti delle banche, **comunque elevata** rispetto all'Attivo Circolante.

1.2.2 Interventi di razionalizzazione

Pertanto l'Assemblea straordinaria dei soci del 19/10/2018, giusto verbale Rep. n. 11223, a firma del notaio Cesare Ottoni ha deliberato:

- di porre la società in liquidazione, con decorrenza dalla data odierna;
- di attribuire i poteri per la liquidazione della società, per il prossimo triennio, decorrente dalla data di accettazione della carica, ad un liquidatore unico, che viene nominato nella persona del

dottor Mauro Uffizialetti, nato a Fabriano il 10/10/1956 con domicilio a Fabriano, viale S. Scala 69/F;

- di conferire al liquidatore medesimo tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione stessa.

Con nota Prot. n. 1241 del 22/03/2019 il liquidatore ha comunicato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della "Agricom srl" con effetto dal 13 novembre 2018 (data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Ancona).

Ciò posto il liquidatore ha accettato la carica successivamente allo scioglimento anticipato della società e la stessa è stata iscritta nel registro delle imprese in data 13/03/2019.

Passando all'analisi della partecipazione in Società Agricola Agricom s.r.l. in liquidazione al 31/12/2019 in considerazione dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si prende atto che continuano a sussistere le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 lett. a), b) f), già rilevate anche nella revisione ordinaria al 31/12/2018, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019.

Più specificatamente in riferimento alla condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rileva quanto segue:

- dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e Agricom srl in liquidazione al 31/12/2019, allegata al Conto Consuntivo anno 2019 ai sensi dell'art.6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presenta nei confronti dell'Ente un debito di € 224.744,98 rispetto ad € 138.077,01 al 31/12/2018 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, con un incremento di € 86.667,97.

1.2.3 Stato di attuazione

Si riporta di seguito l'andamento della liquidazione della Società Agricola Agricom s.r.l. **al 31/12/2020 (estratto dalla Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 31/12/2020 della Società):**

"Il liquidatore durante l'esercizio provvisorio riconducibile al III° periodo di liquidazione ha provveduto ad effettuare con regolarità il pagamento dei fornitori di beni, sorti nel corso del periodo liquidatorio, dei dipendenti, degli oneri fiscali e contributivi. Non risultano arretrati nei confronti dei dipendenti e sono state pagate alla loro scadenza le rate conseguenti alla regolarizzazione delle posizioni INPS maturate ante liquidazione.

La società al termine dell'esercizio evidenzia posizioni debitorie pregresse nei confronti di fornitori, nei confronti di banche, per mutui ed un rapporto di conto corrente, nei confronti del socio unico Comune di Fabriano, per tributi IMU e TARI e per canoni relativi all'azienda condotta in affitto. I tributi TARI pregressi sono stati pagati nel corso del corrente esercizio, così come sono state pagate posizioni pregresse di minore entità riguardanti debiti per diritti camerali, imposta registro, sanzioni, iscritti a ruolo dalla Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nel corso del 2020 è pervenuto un avviso di accertamento da parte del Comune di Fabriano relativo all' IMU 2019, per l'importo di euro 6.542.00, che il liquidatore non è riuscito a pagare in quanto ciò avrebbe comportato il rischio di distogliere le risorse finanziarie da destinare alla gestione corrente. Di pari modo nel corso del 2020 sono stati notificati alla società due pignoramenti da parte dell'istituto di credito BCC per posizioni debitorie sorte antecedentemente alla liquidazione (mutui, conto corrente e cambiale agraria), che hanno comportato vincoli sulla mandria degli animali, su alcuni beni strumentali e sui titoli all'aiuto alla coltivazione dei terreni. La situazione è stata prontamente resa nota al socio unico ed il liquidatore è in costante contatto con il legale del creditore al fine rendere compatibile tale situazione con la prospettata cessione dell'azienda.

Nel corso del mese di gennaio 2020 è risultata conclamata l'emergenza causata dalla pandemia da Covid19, che ha causato a livello mondiale una situazione di forte tensione economico-finanziaria e di incertezza generalizzata, oltre che un impatto diretto e costante sulla gestione del personale e degli ambienti di lavoro delle aziende in termini salute e sicurezza. In risposta alla diffusione del Coronavirus la società si è impegnata, sin da subito, ad assicurare il proseguimento dell'attività lavorativa in accordo con gli standard di sicurezza sanitari ed ha approntato la definizione e l'invio di norme comportamentali e di informative sanitarie COVID-19 rivolte al personale, a clienti, fornitori, con particolare riferimento all'uso continuo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), alla adozione delle misure igienico-sanitarie ed al distanziamento sociale nell'ambiente di lavoro, al fine di minimizzare eventuali rischi di contagio.

Il perdurare nel corso del 2020, ed ancora fino ad oggi, della diffusione del virus e le stringenti misure di lock-down adottate dal governo per contrastarne l'ulteriore diffusione ha inciso sulle operazioni di liquidazione, rallentando i lavori e ritardando l'esperimento del bando di gara per la cessione dell'azienda.

Sono state effettuate tutte le richieste al fine di fruire delle misure di sostegno previste dai decreti "Covid-19".

Si fa presente, infine, che la società, con assemblea straordinaria dei soci del 29.12.2020 ha precisato la propria ragione sociale nella attuale Società Agricola Agricom srl in liquidazione."

In data 11/10/2021 il liquidatore della Società Agricola Agricom srl ha assunto la determinazione di presentare avanti al tribunale di Ancona istanza ex art. 161, L.F., strumentale ad una procedura di Concordato Preventivo, riservandosi, nel contempo, la facoltà di avvalersi del diritto di depositare, alternativamente, domanda ai sensi dell'art. 182-bis L.F.

Ad integrazione di quanto sopra, dalla consultazione del Registro delle Imprese, è emerso che con atto del 13/10/2021, iscritto nel registro delle imprese in data 14/10/2021, la Società Agricola Agricom s.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore Mauro Uffizialetti, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Romeo ed assistita altresì dalla Dott.ssa Cristina Romeo, ha presentato il ricorso per l'ammissione alla procedura di "Concordato Preventivo" ex art. 160 e 161, VI° comma, L.F. con riserva di deposito della proposta, piano e della documentazione.

Si riportano alcuni passaggi contenuti nel Ricorso di cui sopra:

"preMESSO

[...]

- che nell'interesse della massa creditrice la società istante ritiene opportuno presentare la domanda di concordato in via anticipata e di URGENZA, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. al fine di tutelare il miglior soddisfacimento dei creditori;*
- che, infatti, la società intende evitare la vendita di determinati beni pignorati in seguito ad azioni esecutive già intraprese da parte di un istituto di credito (con il quale non è stato possibile raggiungere un accordo che consentisse alla società di procedere nella vendita del proprio complesso aziendale per il tramite di asta competitiva pubblica), al fine di accedere alla protezione del patrimonio nell'interesse dei creditori medesimi;*
- che la società ha ricevuto una offerta irrevocabile di acquisto rilasciata da un imprenditore, volta a costituire il prezzo base di una imminente asta competitiva, il cui prezzo offerto è stato ritenuto verosimilmente idoneo per portare a compimento la liquidazione con il pagamento di tutti i*

creditori, tenuto anche conto che il maggior creditore della società è rappresentato dal socio unico Comune di Fabriano;

[...]

Il pignoramento degli animali e la conseguente impossibilità di procedere nella loro vendita ha provato la Società di una importante fonte di reddito, creando forti difficoltà sia a livello economico (mancanza di ricavi) che, in particolar modo, a livelli finanziario (mancanza di risorse liquide rivenienti dalle vendite). La società si è trovata inoltre a sostenere maggiori oneri finanziari per far fronte alle accresciute quantità di prodotti necessari per l'alimentazione degli animali, che si sono rese necessarie per il loro stato di accrescimento conseguente alla impossibilità della loro vendita.

Con l'Istituto di credito, facendo leva anche sulla garanzia rappresentata dalla presenza del socio pubblico, sono state precedentemente intraprese varie trattative, nel corso delle quali si è cercato di trovare sistemazione della posizione debitoria al fine di poter attivare la procedura dell'asta competitiva per la vendita dell'azienda, di cui il pignoramento dei beni ne rappresentava un impedimento dirimente. Le garanzie di pagamento offerte dalla società non sono state ritenute sufficienti per concedere l'estinzione dei suddetti pignoramenti e la banca ha ultimamente (pochi giorni or sono) comunicato di proseguire nell'azione esecutiva e nella imminente vendita dei beni pignorati per il tramite dell'IVG.


Le azioni monitorie ed i conseguenti pignoramenti, oltre a quanto in precedenza fatto presente, hanno comportato la maturazione di oneri nei confronti della società, non preventivati inizialmente dal liquidatore, e determinato un aggravio di costi tali da rendere ancora più squilibrata la situazione patrimoniale della società.

La vendita forzata dei beni aziendali (con particolare riguardo la perdita dei titoli PAC) comporterebbe una forte menomazione al valore dell'azienda quale complesso organizzato di beni e, di conseguenza, al valore avviamentale, aggravando lo stato di crisi in maniera da generare uno squilibrio finanziario tale da rendere insostenibile il debito della società.

Tutto ciò comprometterebbe, di sicuro, la possibilità di proseguire nell'esercizio provvisorio dell'azienda e renderebbe impossibile provvedere a quanto utile e necessario al mantenimento ed al benessere della mandria degli animali.

Posto quanto sopra, nell'interesse della massa creditrice, si ritiene opportuno ricorrere alla presentazione della proposta concordataria in via anticipata e d'urgenza al fine di tutelare il migliore soddisfacimento dei creditori ed evitare che vengano proseguite azioni monitorie e/o esecutive individuali, tenuto anche conto che l'imprenditore che ha rilasciato la proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda si è reso disponibile a rinnovare la stessa, ove occorrer possa, agli organi della procedura."

3.3 ANCONAMBIENTE S.P.A.



NATURA GIURIDICA	Società per azioni
PARTITA IVA	01422820421
CODICE FISCALE	01422820421
DATA COSTITUZIONE	29/09/1995
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	130361
SEDE LEGALE	Via del Commercio 27 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 280981
SITO WEB	http://www.anconambiente.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	segreteria@pec.anconambiente.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 5.164.240
ATTIVITA'	Svolgimento dei servizi di igiene urbana ovvero servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie ed in tutte le fasi: raccolta, spezzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e smaltimento. Codice ATECO 38.11

1.3.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020 la società **Anconambiente S.p.A.** produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2019 è pari a 306 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2019, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Anconambiente S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2017-2019 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- non sussistono la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, atteso che l'Assemblea territoriale d'ambito ATA Rifiuti ha deliberato per l'avvio del procedimento istruttorio per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO 2 Ancona, secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare la società Anconambiente S.p.A. ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei e che è in atto l'avvio del procedimento istruttorio per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO 2 Ancona, secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica.

1.3.2 Interventi di razionalizzazione

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, la partecipazione in **Anconambiente S.p.A.** viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

A tal proposito si fa presente che con la Deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 27.07.2017, l'ATA ha provveduto ad affidare la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ATO 2 Ancona, secondo il modello del c.d. "in house providing", alla società di nuova costituzione e costituenda ad iniziativa congiunta della "Multiservizi S.p.A." e della "Ecofon Conero S.p.A.".

La suddetta Deliberazione n. 20 del 27.07.2017 è stata oggetto di apposita impugnazione in sede giurisdizionale, la quale ha dato luogo ad un duplice procedimento avanti al T.A.R. per le Marche

rispettivamente proposto dalla Marche Multiservizi S.p.A. e dalla Rieco S.p.A. che si è concluso in data 16.01.2018 con le Sentenze del T.A.R. delle Marche n. 48/2018 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Società Marche Multiservizi S.p.a. e la n. 49/2019 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Società Rieco S.p.a., per le ragioni e nei limiti delle censure esaminate.

Avverso le suddette sentenze, l'ATA e le controparti hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato e tutti i procedimenti d'appello sono stati riuniti ed esaminati nella pubblica udienza tenutasi il 27/09/2018 avanti al Collegio Giudicante della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che si è espresso rispettivamente con sentenza n. 6459/2018 e n. 6456/2018 confermando l'annullamento della delibera di affidamento in house del servizio, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle espresse dal Tribunale amministrativo.

Dopo aver preso atto delle Sentenze del Consiglio di Stato, l'Assemblea Territoriale D'Ambito con la Deliberazione n. 2 del 11.02.2019 disponeva di procedere alla predisposizione del documento contenente le scelte fondamentali relative al modello gestionale, in particolare modalità di raccolta, scelte impiantistiche, con relativo piano economico-finanziario e quant'altro necessario al fine della redazione della relazione di congruità, dando mandato al Direttore di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di sottoporre all'Assemblea il documento per l'approvazione entro il 31/07/2019. Inoltre veniva dato mandato al Direttore di valutare la sussistenza delle condizioni di costituzione di una collaborazione tra le società pubbliche della provincia di Ancona che operano nel settore del ciclo integrato dei rifiuti nelle forme consentite dalla legge.

Veniva confermata la continuità dell'indirizzo dell'Assemblea di valutare in sede istruttoria, inter alia, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello del in house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico, essendo comunque subordinato (e rimandato) l'effettivo affidamento con il suddetto modello di gestione del servizio solo all'esito positivo e soddisfacente dell'attività istruttoria rimessa alla struttura dell'ATA ed inoltre di dar mandato al Direttore di avviare le attività istruttorie della struttura dell'ATA, in esecuzione delle Sentenze del Consiglio di Stato nonché in ottemperanza all'intervenuta normativa e regolazione di settore, ivi comprese le eventuali necessarie interlocuzioni con i vari soggetti istituzionali di riferimento, funzionali alla predisposizione della proposta di delibera, da sottoporre ad una prossima Assemblea ragionevolmente entro il 31 dicembre 2019, per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Infine nella prospettiva dell'adozione entro il 31.12.2019 della delibera dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, allineandovi tutte le gestioni in scadenza, delle quali l'ATA sia stazione appaltante, veniva disposta un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2019 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno) a scadenza anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo sopraindicato per l'affidamento.

In data 21 novembre 2019 con Decreto n. 31, il Presidente dell'Assemblea Territoriale D'Ambito, prendendo atto dello stato di attuazione della deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2019, dava mandato di procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestavano utili all'affidamento del servizio a livello di ATO, proponendo all'approvazione dell'Assemblea il dimensionamento dei diversi servizi e le scelte impiantistiche entro il mese di dicembre, qualora fossero chiuse le consultazioni con i Comuni ed acquisiti i necessari pareri.

Pertanto proponeva all'Assemblea l'adozione Piano d'ambito gestione rifiuti dell'ATO 2 Ancona entro il prossimo mese di marzo 2020, proseguendo così l'iter di approvazione del Piano suddetto, come stabilito dalla Regione Marche.

Infine disponeva nella prospettiva dell'adozione entro il 31.12.2020 della delibera dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2020 del servizio delle varie gestioni esistenti scadenza, prevedendo altresì una specifica clausola risolutiva anticipata nel caso si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente.

In data 18 dicembre 2019, l'Assemblea Territoriale D'Ambito ratificava quanto in precedenza disposto dal Decreto n. 31 del Presidente, confermando pertanto la prosecuzione tecnica degli attuali servizi fino al 31/12/2020 fermo restando confermato l'iter di approvazione del Piano d'Ambito in corso di definizione. Si dava pertanto mandato di procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestavano utili all'affidamento del servizio a livello di ATO, proponendo all'approvazione dell'Assemblea l'adozione del Piano d'Ambito di gestione dei rifiuti dell'ATO 2 Ancona entro il mese di marzo 2020.

Viste le situazioni strettamente collegate all'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, nel primo semestre 2020 le attività afferenti la redazione del Piano d'Ambito sono state necessariamente posticipate e pertanto la prima Assemblea di ATA nell'immediato periodo post emergenza, avente ad oggetto "lo Stato di avanzamento delle attività oggetto della Deliberazione ATA n. 2 del 11/09/2019", è stata tenuta il giorno 27 maggio 2020. Nel corso della presente Assemblea è stata presentata una relazione del direttore contenente una informativa sullo stato dell'iter in questione affinché tutti i Soci fossero edotti delle attività che l'Ente Territoriale aveva concluso fino a quel momento.

L'Assemblea del 29 luglio 2020 con delibera n. 13, con riferimento alle attività istruttorie ai fini delle scelte impiantistiche e in attuazione della deliberazione ATA n. 2/2019, ha deliberato come atto di indirizzo l'affidamento delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di recupero al gestore unico delle attività di raccolta, spazzamento e trasporto con la modalità dell'in-house, previa verifica della sussistenza dei presupposti normativamente previsti.

Successivamente con Decreto del Presidente n. 31 del 16 ottobre 2020, l'Autorità Territoriale D'Ambito proponeva l'adozione del redigendo Piano D'Ambito all'Assemblea entro il mese di dicembre 2020, dando mandato al Direttore di procedere successivamente all'iter di approvazione del piano suddetto così come stabilito dalla Regione Marche, nonché di procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestavano utili all'affidamento del servizio a livello di ATO.

Conseguentemente a ciò, con il medesimo decreto ha altresì disposto una prosecuzione tecnica fino al maggio 2021 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate a scadenza.

Le principali motivazioni addotte alla necessità di posticipare la data della proroga, venivano individuate nella richiesta di un supplemento di attività istruttoria assolutamente non prevedibile al momento della deliberazione n. 2 del 2019, dato che nel periodo intercorrente sono intervenute le seguenti attività aggiuntive:

- approfondimenti istruttori e confronti con il Comune di Jesi ed acquisizione di pareri sia da parte dell'ANAC che da parte dell'AGCM che hanno portato alla delibera dell'ATA n. 13 del 29 luglio 2020 già sopra richiamata;
- attività inerenti le scelte impiantistiche per il fabbisogno del territorio da prevedere nel Piano D'Ambito, con riferimento in particolare al recupero dei rifiuti da spazzamento stradale e pulizia degli arenili, nonché all'impianto per il recupero dei rifiuti biodegradabili;
- la deliberazione n. 443/2019 emanata dall'ARERA il 31 ottobre 2019 che dettando nuove regole per la definizione delle tariffe, ha comportato necessariamente una integrazione del redigendo Piano d'Ambito per l'individuazione dei costi efficienti, attraverso la redazione del Piano economico finanziario facente parte integrante del Piano d'Ambito stesso.

In definitiva nei mesi immediatamente successivi al presente Decreto n. 31 del 16 ottobre, venivano completate le attività istruttorie necessarie alla definizione dell'iter di affidamento del servizio a livello di ATO ed in data 22 dicembre 2020, l'Assemblea dell'ATA con Atto n. 22 deliberava di adottare ai sensi della Legge Regionale n. 24/2019 e del vigente PRGR, il Piano D'Ambito per la gestione dei rifiuti dell'ATO 2 Ancona corredandolo di tre allegati:

- le schede comunali dei servizi di raccolta, di igiene urbana ed il dettaglio dei costi;
- lo studio di fattibilità Tecnico-Economica per l'impianto dei rifiuti biodegradabili;
- l'analisi d'idoneità dei siti per l'ubicazione dell'impianto di recupero dei rifiuti biodegradabili e dell'impianto di recupero dei rifiuti da spazzamento strade e pulizia degli arenili.

Successivamente all'approvazione del presente Piano D'Ambito si è preso atto che sono state avviate le procedure dell'iter di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di conformità al PRGR e che è in corso di ultimazione il previsto Rapporto Ambientale al momento in fase di approfondimento tecnico sui siti individuati per la localizzazione degli impianti.


Successivamente nell'Assemblea del 8 aprile 2021 con riferimento alle "Linee programmatiche sulla forma di gestione integrata del servizio rifiuti e della scadenza dei contratti in proroga" dopo un'ampia discussione vista la complessità dell'argomento, si è stabilito di convocare nel periodo immediatamente successivo un Comitato di Coordinamento.

Nel frattempo con comunicazione del 14 aprile 2021, l'ATA stessa ha inviato una comunicazione ai Gestori del servizio rifiuti operanti nell'ATO 2 Ancona informando che, in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea ATA del 8 aprile 2020, nel breve termine verranno effettuate le valutazioni per la verifica delle condizioni per procedere all'affidamento sulla base degli attuali indirizzi forniti dalla compagine sociale o se gli stessi dovranno essere modificati.

Nel corso della presente comunicazione indirizzata ai gestori, veniva in ogni caso fatto presente circa la previsione di una proroga tecnica degli attuali affidamenti di una durata congrua per consentire all'ATA il completamento di tutte le attività propedeutiche all'affidamento.

Quanto anticipato è stato poi confermato nel corso dell'Assemblea dell'ATA svolta lo scorso 24 maggio, nel corso della quale con l'Atto n. 4 si è deliberato per l'avvio del procedimento istruttorio per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO 2 Ancona, secondo la forma della procedura di gara ad evidenza pubblica. Contestualmente visti i tempi per istituire una gara europea si è stabilito di concedere le proroghe ai contratti esistenti fino alla data del 31 dicembre 2022.

3.4 VIVA SERVIZI S.P.A.



NATURA GIURIDICA	Società per azioni
PARTITA IVA	02191980420
CODICE FISCALE	02191980420
DATA COSTITUZIONE	22/03/2004
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	167954
SEDE LEGALE	Via del Commercio 29 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 -2893286
SITO WEB	http://www.vivaservizi.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	segreteria@pec.vivaservizi.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 55.676.573
ATTIVITA'	<p>Gestione del servizio idrico integrato e distribuzione gas metano.</p> <p>La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione di detti servizi.</p> <p>Codice ATECO 36</p>

1.4.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020 la società **Vivaservizi S.p.A.** (Multiservizi S.p.A. fino al 6 novembre 2018) produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP.


Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2019 è pari a 357 unità, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2019, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Vivaservizi S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente. In riferimento al ramo ambiente si rimanda a quanto sopra riportato e a quanto esplicitato in riferimento alla partecipazione in Anconambiente S.p.a.;
- nel triennio precedente 2017-2019 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del TUSP, gli indicatori quali-quantitativi utilizzati per misurare e monitorare lo stato di salute della gestione imprenditoriale della Vivaservizi S.p.A. dal punto di vista economico - finanziario e patrimoniale nell'ottica della misurazione del rischio di crisi aziendale, come riportati nella relazione sulla gestione al bilancio 2019, indicano una valutazione assolutamente positiva sullo stato di salute della società;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Vivaservizi S.p.A. con altre società operanti in settori omogenei sul territorio locale.

1.4.2 Interventi di razionalizzazione

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, la partecipazione nella società **Vivaservizi S.p.A.** (Multiservizi S.p.A. fino al 6 novembre 2018) viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

3.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.



NATURA GIURIDICA	Società consortile per azioni
PARTITA IVA	01146570427
CODICE FISCALE	01146570427
DATA COSTITUZIONE	25/11/1988
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Via G. Ceresani n. 1 - 60044 Fabriano
SITO WEB	http://www.meccano.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	MECCANO.SPA@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 798.660,00
ATTIVITA'	La società non ha scopo di lucro. E' una società di servizi per la piccola e media impresa finalizzato alla promozione, all'attivazione e al coordinamento dell'innovazione nel campo industriale. Opera in sinergia con esperti di grandi aziende, università ed istituzioni scientifiche. Il know how tecnologico e scientifico in materia di innovazione nell'industria meccanica, trasferito alla piccola e media industria. Codice ATECO 25.65

1.5.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016


Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, posto che la **Meccano soc. con.le pa** rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e più specificatamente nella categoria di cui all'art. 4, comma 8 del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da sette componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2019 è pari a 34 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2019, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Meccano soc. con.le pa non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2017-2019 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2019, la società evidenzia che i risultati raggiunti dalle varie aree produttive ormai consolidate all'interno di Meccano mostrano un andamento positivo ed in crescita, grazie anche alla razionalizzazione di alcuni processi interni e relativi costi su cui tuttavia si continuerà a lavorare anche per l'esercizio 2020. In considerazione di quanto sopra esposto e delle attività previste per l'esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda la prospettiva della continuità aziendale, fa presente che dal punto di vista economico/gestionale non sussistono elementi tali da dover mettere in discussione il proseguimento dell'attività della Società. Ad ogni modo la situazione finanziaria complessiva richiede un continuo monitoraggio in quanto, a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di alcuni clienti, si è dovuto far fronte a debiti tributari non pagati nei termini, sebbene gran parte di essi siano stati rateizzati e le relative rate regolarmente onorate.

1.5.2 Interventi di razionalizzazione

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, la partecipazione nella società **Meccano soc. con.le pa** viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

3.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC CONS A RL



NATURA GIURIDICA	Società consortile a responsabilità limitata
PARTITA IVA	01119560439
CODICE FISCALE	01119560439
DATA COSTITUZIONE	12/09/1991
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	118224
SEDE LEGALE	Piazza Baldini n. 1 – 62021 Apiro
SITO WEB	http://www.colliesini.it/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	COLLIESINI@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 95.636,00
ATTIVITA'	La società indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione nell'area interessata dall'attuazione del programma LEADER +, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali. In particolare offre servizi di interesse generale quali l'animazione e la promozione dello sviluppo rurale, la formazione professionale, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, il sostegno alle piccole e medie imprese, allo sviluppo ed

	all'innovazione del sistema agricolo locale, all'artigianato ed ai servizi zonali. Codice ATECO 70.22.09
--	--

1.6.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016: esclusione dalla revisione ordinaria ai sensi dell'art.26, comma 6-bis del D.Lgs. n.175/2016

Con l'art. 1, comma 724 della Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019), è stato aggiunto all'art. 26 del D.Lgs. n.175/2016 "Altre disposizioni transitorie" il comma 6-bis che ha stabilito la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 20 alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4, comma 6.

Pertanto, come riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020, poiché il GAL Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 6 del TUSP, per le motivazioni sopra riportate, la stessa è esclusa dalla revisione periodica delle partecipate di cui all'art. 20 del TUSP ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del TUSP.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO –
SERVIZI FINANZIARI E CONTROLLI
Dott. Alessandro Cambio